

# Comune di Frigento

Provincia di Avellino

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 06 del 19.07.2023

Il giorno 19 del mese di luglio dell'anno duemilaventitre, il revisore dei conti del Comune di Frigento, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30 ottobre 2021, è chiamato ad esprimersi sulla proposta di delibera di Giunta Comunale trasmessa a mezzo mail del 18.07.2023 avente ad oggetto: “**Piano triennale dei fabbisogni di personale del PIAO 2023/2025**”.

Premesso che:

l'art. 91 del D.L.gs. n. 267/2000 prevede che” Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

l'art. 19 comma 8 della L. n. 448/2001 dispone che gli organi revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e successive modifiche ed integrazioni e che, eventuali deroghe a tale principio, siano adeguatamente motivate;

l'art. 239, comma 1, lettera b1 del D.L.gs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico-finanziaria;

Visto l'art. 6 D.L.gs. 30 marzo 2011 n.165, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017 n.75;

Richiamati

le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” emanate in data 08/05/2018 e integrate in data 02/08/2022;

il D.L. 30/04/2019, n. 34 con particolare riguardo all'art. 33 relativo a Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

il Decreto attuativo di cui sopra del 17.03.2020, pubblicato in G.U. n. 108 del 27.04.2020 riferito a “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” che stabilisce le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni nel rispetto di piani triennali del fabbisogno del personale e degli equilibri pluriennali di bilancio;

la circolare del 13/05/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto “Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni” in G.U. n. 226 del 11/09/2020;

l'art 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 ai sensi del quale per il ricorso alle assunzioni flessibili gli enti rispettosi della riduzione della spesa di personale ex commi 557 e 562 della l. n. 296/2006, ricadono nel limite più favorevole del 100 per cento della spesa sostenuta nel 2009;

**Acquisita** la proposta di delibera di Giunta Comunale trasmessa con nota mail del 18.07.2023 avente ad oggetto: “Piano triennale del fabbisogno del personale del PIAO triennio 2023/2025” nella quale il Responsabile del Servizio finanziario ha operato le opportune verifiche sulla spesa di personale evidenziando i seguenti dati:

- rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 19,46%;
- valore medio di spesa del personale del triennio 2011/2013 pari a € 609.189,99;
- si evidenzia la possibilità di ricorrere a rapporti di lavoro flessibile nel limite di spesa di € zero, pari a quella sostenuta nel 2009;
- l'ente ha rispettato, nell'anno 2022, la disciplina contenuta nell'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 che stabilisce, ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l'obbligo per gli enti già sottoposti al patto di stabilità interno (di seguito pareggio di bilancio) di assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione delle spese relative ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia;
- l'ente non si trova alla data odierna in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- si evidenzia, dai dati predisposti dal settore finanziario, che l'ente ha, allo stato, capacità assunzionale per € 207.674,47;

**Esaminata** la sotto sezione redatta, sulla base del detto quadro normativo, dei vincoli di finanza pubblica e delle esigenze di personale da doversi e/o potersi soddisfare, dal Segretario comunale nell'ambito della sezione dell'Organizzazione e capitale umano del PIAO 2023/2025 relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale;

**Verificato** che la stessa dettaglia le fattispecie assunzionali e/o alle medesime equiparate cui è previsto e/o possibile ricorrere nel triennio considerato e prevede:

- n. 1 Area Istruttori, con profilo di Istruttore di vigilanza per l'anno 2023
- n. 1 Area Istruttori, con profilo di Istruttore di vigilanza per l'anno 2024
- n. 1 Area Funzionari ed Elevata Qualificazione, con profilo di Istruttore direttivo tecnico per l'anno 2025
- il ricorso alle forme di lavoro flessibile ivi indicate;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal competente responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49, co. 1 del T.U. n. 267/2000 sulla presente proposta di deliberazione;

**Acquisito**, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, co. 1 del T.U. n. 267/2000, il parere favorevole del Responsabile dell'Area Finanziaria/Tributi per la regolarità contabile;

Preso atto:

che l'Ente non è strutturalmente deficitario;

dell'inesistenza di situazioni di sovrannumero o eccedenze di personale;

che l'Ente non è tenuto ad ottemperare alle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, giusta il limitato personale in servizio;

Per tutto quanto sopra riportato,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sulla richiamata proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: "Piano triennale del fabbisogno del personale del PIAO triennio 2023/2025".

Del che è verbale.

L.C.S.

F.to Il Revisore dei Conti  
dott.ssa Enza Pisano